



SENTENZA N. 210/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73287** proposto da **(omissis)**,
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo MASTROVITO del Foro di
Novara, C.F. MSTFNC71B06E986C, con studio legale sito in Novara, Via
Cerruti, 17, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto Avvocato,
con espressa richiesta di ricevere le comunicazioni relative al giudizio a mezzo
fax al n. 0321/1692201 o a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F.
DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A.
De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:
avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udito all'udienza del 10 aprile 2024 l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente rappresentava di aver prestato servizio, quale sottoufficiale, presso l'Arma dei Carabinieri sino al 31.12.2018.

In data 03.12.2020 lo stesso chiedeva ad INPS il ricalcolo della pensione con applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973, ma l'ente non vi dava seguito. Il (omissis) alla data del 31.12.1995 aveva infatti maturato un'anzianità di 16 anni, 6 mesi e 11 giorni di servizio.

Per tale ragione il ricorrente adiva questo giudice e chiedeva che «

➤ *accerti e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e/o riliquidazione del trattamento pensionistico iscrizione n. 50344444 erogato, in riferimento all'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con l'applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%;*

➤ *accerti e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione di cui alla determinazione atto n. CH1032019000014 in considerazione del maggiore contributivo;*

➤ *condanni l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, interessi e valutazione monetaria, nonché adeguamento del trattamento corrente;*

➤ *condanni l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario;*

In via istruttoria:

➤ *comandare all'Amministrazione il deposito di tutti gli atti del procedimento pensionistico ed in particolare di quelli eventualmente non in*

possesso del ricorrente e ritenuti fondamentali/utili per la decisione, nonché dei conteggi relativi alla quantificazione delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente, anche in arretrato. Qualora la predetta documentazione non risultasse prodotta in trasparenza o di facile lettura si chiede volersi ammettere C.T.U. atta a stabilire le somme debende.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».

Con decreto del 7 luglio 2023 era fissata per la trattazione del giudizio l'udienza del 10 aprile 2024.

In data 27 marzo 2024 inviava la propria memoria INPS, nella quale si riportava a quanto affermato dalle SS.RR. della Corte dei conti con la pronuncia n. 1/2021, ritenendo disattesa la tesi del ricorrente sull'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 e dovendo applicare l'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio, compreso tra il quindicesimo ed il diciottesimo, sino alla data 31 dicembre 1995. Alla luce di tale giurisprudenza l'INPS provvedeva al ricalcolo d'ufficio del trattamento pensionistico e pagamento di quanto spettante con il cedolino di aprile 2022. Pertanto l'ente riteneva cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza risolto.

All'udienza del 10 aprile 2024 era presente solo il difensore di INPS, che ribadiva la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Considerato in

DIRITTO

1. Nel presente giudizio occorre accertare l'applicabilità dell'art. 54 D.P.R.

1092/1973 nell'ipotesi del ricorrente che non cessava dal servizio con un'anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni ed aveva la pensione calcolata con il sistema c.d. misto.

A tal riguardo era invocata da INPS la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché l'ente affermava di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e di aver pagato quanto spettante.

Rispetto a tale richiesta nessuna contestazione perveniva da parte ricorrente, che comunque era assente all'udienza del 10 aprile 2024, e, conseguentemente, nell'odierno giudizio si può ritenere cessata la materia del contendere.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c. in considerazione della presenza dei diversi orientamenti giurisprudenziali riscontrabili riguardo alla questione dell'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 e del conseguenziale deferimento della stessa alle Sezioni riunite di questa Corte per due volte, in considerazione del fatto che già fin dall'aprile 2022 INPS provvedeva al pagamento in seguito all'adeguamento da parte degli uffici all'orientamento delle SSRR. con ricalcolo di tutte le relative pensioni, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;

- compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

